Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1914 — **ROMA — Domenica, 16 agosto** — **Numero 195 (Straordinario)**

DIREZIONE	Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi	AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31		Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 821 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 4 agosto 1914, n. 760;

Ritenuta la necessità di graduali provvedimenti per ricondurre alle condizioni normali le funzioni del credito pubblico;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per la agricoltura, industria e commercio, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, coi ministri segretari di Stato per il tesoro, per le finanze e per la grazia e giustizia;

Udito il Consiglio dei Ministri:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fermo il disposto dell'art. 1 del R. decreto 4 agosto corrente, n. 760, le Casse di risparmio ordinarie, i Monti di Pietà che ricevono depositi, gli Istituti di Credito e le Banche per azioni, mutue, cooperative e le Casse rurali sono autorizzate a limitare complessivamente i rimborsi, per ogni singolo conto, delle somme dovute alla data suddetta del 4 agosto, per tutte le categorie di depositi e conti correnti esigibili a tutto il 30 settembre prossimo, nella misura del cinque per cento e col minimo di cinquanta lire, a tutto il giorno 10 settembre, e nella misura di un altro cinque per 0[0 dal giorno 15 dello stesso mese di settembre, sempre col minimo di cinquanta lire, a tutto il 30 settembre, senza pregiudizio del rimborso nella misura complessiva del dieci per cento.

Tale facoltà di limitare i rimborsi è esclusa per i tre Istituti di emissione, che conservano l'obbligo di rimborsare interamente le somme ricevute in conto corrente.

Art. 2.

Le autorizzazioni ai parziali rimborsi di depositi e conti correnti dei quali nel precedente articolo e le altre disposizioni del presente decreto e del precedente del 4 agosto 1914, n. 760, sono estese alle altre Ditte Bancarie.

Art. 3.

Sui depositi a risparmio e a conto corrente d'ogni specie devono essere eseguiti i rimborsi anche superiori ai limiti sopra indicati, quando siano richiesti:

a) per le mercedi agli operai in base agli stati di paga settimanali e quindicinali, e per l'acquisto delle

materie prime nel limite di quanto sia strettamente necessario alla continuazione dello esercizio;

b) per somma corrispondente alla rata del mese di agosto corrente delle imposte erariali e sovrimposte comunali e provinciali, in base alle inscizioni nei ruoli.

Art. 4.

Non sono soggetti ad alcuna limitazione i pagamenti, nè i rimborsi sui depositi a risparmio o a conto corrente d'ogni specie esistenti presso qualsiasi Istituto, Cassa o Banca e per qualunque titolo:

a) per versamenti fatti posteriormente al 4 agosto;

b) per giacenze dipendenti dal servizio di cassa assunto per conto di enti morali.

Art. 5.

Le disposizioni di che ai precedenti articoli 1 e 2 sono applicabili ai depositi a risparmio e a conto corrente il cui ricupero sia vincolato a determinate scadenze, nei limiti delle somme pattuite alle scadenze medesime.

Art. 6.

Alle cambiali la scadenza delle quali venne prorogata dal R. Decreto 4 agosto 1914 e a quelle che verranno a scadere entro il 30 settembre 1914, è concessa la mora, in facoltà del debitore, di 40 giorni, agli effetti del pagamento e delle esecuzioni cambiarie, purchè alle rispettive scadenze venga sulle dette cambiali pagato un acconto non minore del quindici per cento dell'importo, più l'interesse in ragione del sei per cento ad anno per ciascun periodo di mora.

Di tale pagamento si darà quietanza separata, e ne sarà fatta annotazione sull'effetto a firma della parte che riceve il versamento, con indicazione della scadenza prorogata e del residuo dovuto, restando l'effetto a mani del portatore.

Del pagamento stesso sarà dato avviso entro quattro giorni agli obbligati di regresso, secondo le norme indicate nell'art. 317 del Codice di Commercio.

Quando non si tratti di rinnovazione, le cambiali emesse con data 4 agosto ed oltre con scadenza oltre il 30 settembre, non godranno il beneficio della mora.

Il termine utile per il protesto delle cambiali scadenti entro i termini fissati dal precedente e dal presente decreto, è esteso al quarto giorno non festivo, dopo quello della scadenza. La proroga non importa pagamento di tasse supplementari di bollo.

Gli obbligati di regresso potranno fruire della proroga alle stesse condizioni dell'obbligato principale.

Art. 7.

Le operazioni di anticipazione su fedi di deposito emesse da magazzini generali saranno prorogabili nei medesimi termini di cui all'articolo precedente. Il creditore avrà il diritto di chiedere un acconto nella misura del due e mezzo per cento oltre gli interessi in ragione del sei per cento all'anno.

Art. 8.

Le operazioni a termine su valori, i riporti, le proroghe giornaliere (esclusi i prorogati pagamenti degli Istituti di emissione alle Stanze di compensazione) e i prestiti di titoli con scadenza dal 1° agosto sino al 30 settembre 1914, sono prorogati di 32 giorni dalle rispettive scadenze mediante il pagamento di un acconto sui prezzi delle contrattazioni o sull'ammontare dei riporti o su quelle delle proroghe giornaliere o dei prestiti di titoli. Il creditore avrà diritto di chiedere un acconto nella misura del due e mezzo per cento. Gli interessi di mora saranno conteggiati al saggio del sei per cento in ragione d'anno.

Per l'avvenuta chiusura delle Borse italiane alla data del 1° agosto 1914 l'esecuzione coattiva in Borsa, per operazioni a termini su valori, per riporti e proroghe giornaliere con scadenza al 1° agosto 1914 in poi, sino alla data della riapertura ufficiale delle Borse stesse si farà a partire dal quinto giorno non festivo dalla riapertura delle Borse e non oltre venti giorni successivi, esclusi nel frattempo qualsiasi decadenza o altro pregiudizio al creditore per difetto di esecuzione nei termini stabititi dalla leggi e regolamenti vigenti.

Art. 9.

I debitori per cambiali domiciliate per il pagamento presso gli Istituti, le Casse di risparmio e le Banche indicati nei primi due articoli del presente decreto e ad essi pervenute primo del 4 agosto, possono compensare il debito relativo col loro credito per depositi a risparmio o a conto corrente esistenti presso i medesimi Enti o le medesime Banche e Ditte bancarie.

Art. 10.

Gli assegni bancari tratti su alcuno degli Enti, delle Banche e delle Ditte considerati agli art. 1 e 2 del presente decreto, (esclusi gli Istituti di emissione) sono soggetti allo stesso trattamento di rimborso dei depositi a risparmio o a conto corrente.

I vaglia cambiari e gli assegni circolari devono essere pagati per intero.

Art. 11.

I libretti delle casse postali di risparmio intestati ai concorrenti possono essere ricevuti in deposito provvisorio per aste pubbliche, per lavori o per somministrazioni allo Stato o agli Enti pubblici locali.

La parte di deposito richiesta dai bandi per le spese e tasse di contratto deve essere eseguita in danari contanti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi

e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 agosto 1914.

VITTORIO EMANUELE

SALANDRA — CAVASOLA — RUBINI — RAVA — DARI.

Visto, *Il guardasigilli:* DARI.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Disposizioni nel personale dipendente:

Archivi notarili.

Con decreto Ministeriale del 19 giugno 1914: registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1914:

Sono accettate le volontarie dimissioni rassegnate da Persi Cesare, dall'ufficio di sotto archivista nell'archivio notarile distrettuale di Acqui con decorrenza dal 1° giugno 1914.

Con decreto Ministeriale del 20 giugno 1914: registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1914:

Rucca Nicola, assistente nell'archivio notarile di Santa Maria Capua Vetere, in servizio da oltre dieci anni, è, a sua domanda, collocato in aspettativa per infermità, per quattro mesi, a decorrere dal 1° maggio 1914, con l'assegno pari alla metà dello attuale suo stipendio.

Economati dei benefizi vacanti.

Con decreto Ministeriale del 29 maggio 1914, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1914:

A Nicolini geom. Rodolfo, è affidata la temporanea reggenza del subeconomato dei benefizi vacanti di Castelnuovo di Garfagnana.

Con decreto Ministeriale del 16 giugno 1914, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1914:

Palombella Domenico, è nominato subeconomo dei benefizi vacanti di Montepeloso.

Con decreto Presidenziale del 20 giugno 1914: registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1914:

Catterino dott. Nazari di Francesco, è nominato subeconomo dei benefizi vacanti di Este.

Con R. decreto del 28 giugno 1914:

Guarino Luigi, segretario di 4ª classe nell'economato generale dei benefizi vacanti di Torino, è nominato segretario di 3ª classe nello stesso economato generale di Torino, con l'annuo stipendio di L. 2500.

Beretta Adolfo, segretario di 4ª classe nell'economato generale dei benefizi vacanti di Venezia, è nominato segretario di 3ª classe nell'economato generale di Bologna, con l'annuo stipendio di L. 2500.

Santi Terzi Domenico, segretario di 4ª classe nell'economato generale dei benefizi vacanti di Milano, è nominato segretario di 3ª classe nell'economato generale di Venezia con l'annuo stipendio di L. 2500.

Talamo Francesco, segretario di 4ª classe in soprannumero nell'economato generale dei benefizi vacanti di Venezia, è nominato segretario di 3ª classe nell'economato generale di Bologna, con l'annuo stipendio di L. 2500.

Oreggia Mario, segretario di 4ª classe in soprannumero nell'economato generale dei benefizi vacanti di Torino, è nominato segretario di 3ª classe nell'economato generale di Firenze, con l'annuo stipendio di L. 2500.

Vanni Francesco, segretario di 4ª classe in soprannumero nell'economato generale dei benefizi vacanti di Firenze, è nominato segretario di 4ª classe nell'economato generale di Torino.

Ruscio Vito, segretario di 4ª classe in soprannumero nell'economato generale dei benefizi vacanti di Bologna, è nominato segretario di 4ª classe nell'economato generale di Milano.

Carile Alfredo, segretario di 4ª classe in soprannumero nell'economato generale dei benefizi vacanti di Bologna, è nominato segretario di 4ª classe nell'economato generale dei benefizi vacanti di Venezia.

Culto.

Con R. decreto del 25 giugno 1914, registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 1914:

È stato concesso il R. assenso alle variazioni delle circoscrizioni territoriali delle parrocchie di Codevigo, Civè, Brenta dell'Abbà, Calcinara, Conche, Cambroso Corte e Rosara, site nei comuni di Codevigo, Piove di Sacco e Correzzola, ai termini dei decreti emanati per la parte canonica dal vescovo di Padova il 31 dicembre 19 9, il 10 marzo 1910 e l'8 marzo 1913.

Con R. decreto del 28 giugno 1914:

In virtù del *R. patronato* il sacerdote Francesco Ciaburri è stato nominato alla parrocchia di San Martino in Cerreto Sannita.

Con R. decreto del 28 giugno 1914: registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1914:

Sono stati autorizzati ad accettare:

la fabbriceria parrocchiale di Alfredo, comune di Forcola, il legato dell'annua rendita di L. 20 dal fu Carlo Raschetti;

il parroco di San Bernardo in Barazzetto, comune di Biella, il legato dell'annua rendita pubblica di L. 7 dal fu Giuseppe Barbera fu Carlo;

la fabbriceria parrocchiale di Boffalora Ticino il legato di L. 1000 dalla fu Lucia Crotti;

il beneficio parrocchiale di San Paolo in Budrione la donazione di uno stabile dalla signora Molinari Elvira;

la fabbriceria parrocchiale di Codogno il legato di L. 4000 dalla fu Francesca Dragoni;

la fabbriceria parrocchiale dell'Immacolata Concezione e di San Giovanni Battista in Monastero Vasco la donazione di due appezzamenti di terreno dal titolare dell'annesso beneficio parrocchiale;

il parroco della chiesa di rito latino di Maria SS.ma del Lame in Palazzo Adriano il legato di fondi rustici ed urbani dalla fu Giuseppa Volanda;

il beneficio parrocchiale dei SS. Matteo e Colombano di Pietrabuona, comune di Vellano, il legato di L. 200 e di una statua sacra dalla fu Annunziata Campioni vedova Bonci;

il parroco di San Benedetto in San Benedetto di Caserta il lascito dell'annua somma di L. 350 dalla fu Raffaela Carrabba;

il rettore della chiesa di San Francesco di assise in Torino il legato di L. 1000 dalla fu Paolina Ghigo Dell'Acqua;

la fabbriceria parrocchiale di San Martino in Veduggio la donazione di una casa offerta dal signor Giuseppe Sala.

Ed è stato autorizzato a rinunziare:

il parroco di San Giovanni Battista in Luserna San Giovanni ai due legati di rispettive L. 200 e L. 1000 disposti dalla fu Margherita Reynaud.

Con R. decreto del 2 luglio 1914:

Sono stati nominati in virtù del R. patronato:

Bottari sac. Raffaele, al canonicato sotto il titolo di San Giuseppe nel capitolo cattedrale di Vasto.
Potito sac. Rosario alla parrocchia di Ordona.

Con Sovrana determinazione del 2 luglio 1914:

È stata autorizzata la concessione del R. *placet*:
alla bolla vescovile, con la quale al sacerdote Ignazio Manedità è stato conferito un canonicato semplice nel capitolo cattedrale di Taranto;
alla bolla vescovile, con la quale al sacerdote Nicola Mastropasqua è stato conferito il canonicato arcipretale nel capitolo cattedrale di Molfetta.

Con R. decreto del 5 luglio 1914:

Sono stati nominati in virtù del R. *patronato*:
Colonna sac. Alfonso, alla prima coadiutoria curata eretta nella parrocchia di San Nicola di Bari in Cappelle dei Marsi.
Monaco sac, Salvatore, alla parrocchia di Santa Maria Assunta in Biccari.
È stato concesso l'*exequatur* alle bolle pontificie, con le quali furono nominati:
Zannoni sac. Giacomo, alla parrocchia dei SS. Michele ed Agostino in Faenza.
Salvadori sac. Cesare, alla parrocchia dei SS. Maria e Giacomo in Corticelle Pieve.
Traggia sac. Giuseppe, alla parrocchia di San Bartolomeo in Lobbi.
Tamburrini sac. Evaristo, alla parrocchia dei SS. Filippo e Giacomo in Ascoli Piceno.
Mattia sac. Domenico, alla parrocchia di San Zenone in Bezzo Demo.
Ciafardoni sac. Luigi, coadiutore con diritto di futura successione del titolare della parrocchia di Santa Maria in Lapide in Montegallo.

Con Sovrana determinazione del 5 luglio 1914:

È stata autorizzata la concessione del R. *placet* alla bolla vescovile, con la quale al sacerdote Giuseppe Paolini è stato conferito il canonicato Rinaldi nel capitolo cattedrale di Pergola.

Magistratura.

Con R. decreto del 25 giugno 1914:

Caffarel cav. William, presidente del tribunale civile e penale di San Remo, cessa dalle predette funzioni ed è incaricato delle funzioni di presidente della Corte di appello di Tripoli.
Sora Temistocle, giudice di 2ª categoria in funzioni di pretore presso la 2ª pretura urbana di Roma, cessa dalle predette funzioni ed è nominato giudice regionale a Tripoli.
Luciani Adolfo, giudice di 4ª categoria in funzioni di pretore nel mandamento di Paglieta, cessa dalle predette funzioni ed è nominato rappresentante del pubblico ministero presso il tribunale regionale di Misurata.

Con R. decreto del 5 luglio 1914:

Puccinelli Camillo, giudice del tribunale di Busto Arsizio, è tramutato, a sua domanda, al tribunale di Velletri.

Con decreto Ministeriale dell'8 luglio 1914:

Gambino Ernesto, uditore giudiziario inviato in missione a Vienna per il periodo di otto mesi, è destinato presso la Corte d'appello di Palermo.
Bicci Francesco, id. Cambridge, id.
Benedetti Dante, uditore giudiziario in missione presso la R. Università di Roma, è destinato presso il tribunale civile e penale di Roma.
Romano Antonino Archita, uditore giudiziario inviato a compiere, presso la R. Università di Bologna, speciali studi di perfezionamento di polizia giudiziaria e di antropologia criminale.
Sono accettate le volontarie dimissioni rassegnate da Capanna Guglielmo, uditore giudiziario presso la Corte d'appello di Roma.

Con R. decreto del 9 luglio 1914:

Ferrari Vincenzo, giudice del tribunale di Milano, è tramutato, a sua domanda, al tribunale di Roma.
Colozza Domenico, giudice con funzioni di pretore nel sesto mandamento di Roma, è tramutato, a sua domanda, al tribunale di Roma.
Marsiglia Michele, giudice del tribunale di Frosinone, è tramutato, a sua domanda, al tribunale di Roma.
Cochetti Enrico, giudice del tribunale di Lucca, è tramutato, a sua domanda, al tribunale di Roma.
Maggio Giuseppe, giudice con funzioni di pretore nel quarto mandamento di Palermo, è tramutato, a sua domanda, al tribunale di Roma.
Lacava Giuseppe, giudice del tribunale di Salerno, è tramutato, a sua domanda, al tribunale di Roma.
Arnaldi Ernesto, giudice del tribunale di Ancona, è tramutato, a sua domanda, al tribunale di Roma.
Flores Riccardo, giudice del tribunale di Ferrara, è tramutato, a sua domanda, al tribunale di Velletri.
De Rosa Raffaele, giudice del tribunale di Palmi, è tramutato, col suo consenso, al mandamento di Palazzo San Gervasio, con le funzioni di pretore.
Gabrielli Giacomo, giudice in funzioni di pretore nel mandamento di Vilminore, è tramutato, a sua domanda, alla pretura di Morbegno.
Leonetti Filippo, giudice in funzioni di pretore nel mandamento di Longobucco, è tramutato, a sua domanda, alla pretnra di Castiglione d'Intelvi.
Degioanni Edoardo, giudice del tribunale di Oneglia, è ivi incaricato dell'istruzione dei processi penali.
Tutti i decreti ed altri atti riguardanti la carriera del giudice in funzioni di pretore nel mandamento di Millesimo, Joannini Paolo Alberto, sono rettificati nel senso che il detto magistrato si intende in essi indicato come segue: Joannini Paolo Alberto nobile dei conti San Michele (Ceva).
Ciamarra cav. Guglielmo, sostituto procuratore del Re di seconda categoria, a disposizione del Ministero delle colonie, cessa dal detto incarico e dall'essere a disposizione del Ministero delle colonie ed è destinato alla Regia procura di Ferrara.
Lupo Francesco, giudice in aspettativa per infermità, è, d'ufficio, confermato nell'aspettativa stessa per altri cinque mesi.
Bertuccelli Orazio, giudice di 4ª categoria con funzioni di pretore nel mandamento di Benetutti, è collocato, a sua domanda, in aspettativa per infermità per mesi sei.
Il Nostro decreto in data 4 giugno 1914, nella parte riguardante il trasferimento del sostituto procuratore del Re, Lallai Ferdinando, dalla R. procura di Oristano a quella di Cagliari, è revocato.
De Caprariis Paolo, giudice in funzioni di pretore nel mandamento di Avellino, è tramutato, a sua domanda, al tribunale di Avellino.
Sciocchetti Giuseppe, giudice in funzioni di pretore nel mandamento di Rimini, è tramutato, a sua domanda, al tribunale di Pistoia.
Pittoni Ulisse, giudice in funzioni di pretore nel mandamento di Macerata Feltria, è nominato, a sua domanda, sostituto procuratore del Re presso il tribunale di Forlì.

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate *Gerente responsabile:* TUMINO RAFFAELE.